



TAKE AWAY





Aggiornamento Regionale

Il Governo, come noto, ha disposto la sospensione dei servizi di ristorazione, consentendo di fornire ai cittadini i servizi della consegna a domicilio (delivery) e, dal 4 maggio, anche quello dell'asporto (take away). All'interno di tale ambito, molte Regioni hanno emanato Ordinanze di dettaglio con indicazioni a volte anche molto diverse. Al fine di consentire una chiara e veloce ricognizione di tali provvedimenti, la Federazione ha realizzato una sintesi delle singole discipline regionali in ordine al *take away*.

E' bene far presente che, per comodità espositiva, si è scelto di non dare evidenza di eventuali ulteriori restrizioni speciali eventualmente previste in singole aree locali.

Infine, poiché la regolamentazione è in continuo divenire, si raccomanda di tenere in considerazione il termine d'efficacia delle singole Ordinanze regionali, esplicitamente riportato nei casi in cui sia stato espressamente previsto.

Sommario

REGIONE ABRUZZO.....	3
REGIONE BASILICATA.....	3
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	4
REGIONE CALABRIA	5
REGIONE CAMPANIA	5
REGIONE EMILIA ROMAGNA	6
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	7
REGIONE LAZIO	7
REGIONE LIGURIA.....	8
REGIONE LOMBARDIA	8
REGIONE MARCHE.....	9
REGIONE MOLISE.....	9
REGIONE PIEMONTE.....	10
REGIONE PUGLIA	10
REGIONE SARDEGNA	11
REGIONE SICILIA	11
REGIONE TOSCANA.....	12
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	12
REGIONE UMBRIA.....	13
REGIONE VALLE D'AOSTA	13
REGIONE VENETO	14





REGIONE ABRUZZO

La Regione Abruzzo, con [Ordinanza del 6 maggio](#), ha adottato apposita disciplina della ristorazione con asporto.

A decorrere **dal 6 maggio e fino al 17 maggio**, le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pub) sono consentite con modalità di consegna a domicilio e **d'asporto**, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- per le consegne a domicilio e per l'asporto di **cibo cucinato**, sarà necessaria una previa ordinazione on line, telefonica o tramite app;
- per l'asporto di **cibo pronto, caffè, cappuccini o altre bevande** non è necessaria una previa prenotazione;
- gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati dovranno avvenire per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce;
- il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali;
- il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
- occorrerà osservare le misure di prevenzione di cui [all'allegato 5](#) del DPCM 26 aprile 2020



REGIONE BASILICATA

La Regione con [Ordinanza 3 maggio](#) ha disciplinato esplicitamente il servizio d'asporto.

Le attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, possono effettuare la ristorazione da asporto (cd. "take-away"), **a partire dal 4 maggio e fino al 17 maggio**, alle seguenti condizioni:

- il servizio è effettuata garantendo il rispetto del distanziamento di almeno un metro (cd. "droplet") tra gli avventori e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria;
- è fatto divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nei medesimi o nelle immediate vicinanze;
- i prodotti da asporto, una volta consegnati dagli esercenti, dovranno essere consumati esclusivamente presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Rimane altresì consentita la consegna a domicilio.





PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Con [Ordinanza dello scorso 2 maggio](#), la Provincia autonoma di Bolzano ha adottato diverse disposizioni attuative del DPCM del 26 aprile, disciplinando espressamente anche la modalità di servizio del take away per gli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).

In particolare, oltre alla consegna a domicilio (che resta consentita) viene espressamente consentita **la ristorazione con asporto, a partire dal 4 maggio e fino al prossimo 17 maggio, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**

- obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- **il servizio ove possibile sarà effettuata previa ordinazione a distanza (telefonica o online);**
- divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali;
- divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
- osservanza delle misure igieniche per gli esercizi commerciali di cui all'allegato n. 5 dell'Ordinanza.

E' bene, inoltre, sottolineare che con [Legge Provinciale n. 4/2020](#), è stato previsto che a decorrere dall'11 maggio siano riaperti i servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, a condizione che siano rispettate precise misure di sicurezza indicate all'Allegato A della medesima Legge, tra le quali si segnalano le seguenti:

- nel ristorante non possono essere presenti più ospiti di quanti siano i posti a sedere; negli esercizi di somministrazione di bevande si aggiungono anche i posti in piedi al banco, distanti due metri l'uno dall'altro;
- i tavoli devono essere disposti in modo tale che ci sia una distanza di due metri tra le persone o di un metro tra una schiena e l'altra, eccetto tra i membri dello stesso nucleo familiare convivente. Questa distanza può essere ridotta solo se tra le persone vengono installati dispositivi di separazione adeguati per prevenire il *droplet*;
- i tavoli, gli utensili e le barriere fisiche tra le persone devono essere puliti e sanificati dopo ogni cambio di clienti;
- negli esercizi di somministrazione di pasti si raccomanda l'uso di un sistema di prenotazione;
- la consumazione e la somministrazione al banco è consentita solo se viene mantenuta la distanza interpersonale di due metri tra i clienti, o se sono previste opportune barriere fisiche che impediscono il *droplet*;
- solo al tavolo – o al banco per il tempo strettamente necessario per la consumazione – è permesso di non utilizzare le protezioni delle vie respiratorie;
- la disinfezione delle mani è obbligatoria prima e dopo l'utilizzo del bagno;
- il personale di servizio, che continuamente durante il lavoro è a contatto con gli ospiti, deve utilizzare maschere del tipo FFP2 senza valvola o equivalenti.

E' bene tuttavia considerare che il Governo ha comunicato di aver trasmesso gli atti all'Avvocatura dello Stato al fine di impugnare la Legge Provinciale in commento, in quanto ritenuta in contrasto con il dettato normativo del DPCM del 26 aprile e del D.L. n. 19/2020, ai sensi dei quali le Regioni, in relazione alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto, possono unicamente intervenire con discipline maggiormente restrittive rispetto al contesto normativo nazionale.





REGIONE CALABRIA

Con [Ordinanza n. 37 del 29 aprile 2020](#), la Regione Calabria ha previsto che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande – nel rispetto delle condizioni soggettive e oggettive sotto indicate – potranno effettuare, **a partire dal 29 aprile**, la ristorazione per asporto e la somministrazione esclusivamente attraverso il servizio con tavoli all'aperto.

Con [Sentenza n. 841/2020](#) dello scorso 9 maggio, il TAR di Catanzaro, accogliendo il ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha tuttavia annullato l'Ordinanza di cui sopra, nella parte in cui consentiva la ripresa delle attività di Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all'aperto.

Resta pertanto ferma unicamente la facoltà di fornire il servizio d'asporto, per il quale occorre **rispettare le seguenti prescrizioni**:

- potrà esser effettuato da ristoranti, pizzerie e rosticcerie
- rispetto delle norme igienico-sanitarie nella preparazione, nel confezionamento e nella consegna;
- individuazione di un'area destinata al ritiro degli alimenti;
- utilizzo di contenitori protetti e separati;
- obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- disponibilità di prodotti igienizzanti per clienti e personale;
- accesso su prenotazione mirata a evitare compresenze simultanee;
- limitare al minimo la presenza fisica nella zona di ritiro (il tempo strettamente necessario);
- divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e nelle adiacenze degli stessi;
- divieto di sostare nelle immediate vicinanze dei locali;
- privilegiare i pagamenti elettronici con contactless;
- utilizzo mascherine per clienti e operatori.



REGIONE CAMPANIA

Con [Ordinanza n. 42 del 2 maggio 2020](#), la Regione Campania ha dato il via libera alla ristorazione con asporto, già consentita a livello nazionale con il DPCM dello scorso 26 aprile.

Trattasi, di un vero e proprio dietro front, in quanto con Provvedimento adottato solo un giorno prima ([Ordinanza n. 41 del 1 maggio 2020](#)), la Regione aveva espressamente vietato siffatta modalità di ristorazione, nelle more della definizione delle misure organizzative volta ad evitare assembramenti e conseguenziale aumento del rischio epidemiologico.

Dunque, **già a partire dal 4 maggio e fino al prossimo 17 maggio** (salvo nuovi Provvedimenti), sul territorio campano le attività di ristorazione (fra cui bar, ristoranti, gelaterie, pizzerie, pasticcerie, pub) potranno fornire, oltre al servizio di consegna a domicilio, anche l'asporto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:





- divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e nelle immediate vicinanze degli stessi;
- il servizio deve svolgersi sulla base di prenotazione telefonica o on line (si ricorda, sul punto, che a livello nazionale, ai sensi del DPCM del 26 aprile 2020, non è previsto un obbligo di preventiva prenotazione per la ristorazione con asporto; tuttavia, le Regioni conservano la possibilità di prevedere misure maggiormente restrittive, come, infatti, si è verificato in questo caso);
- il banco per la consegna degli alimenti deve essere collocato all'ingresso dell'esercizio commerciale e con addetto dedicato;
- che, sotto la responsabilità dei gestori, venga assicurato l'adeguato distanziamento sociale, di almeno un metro, tra gli utenti in attesa e tra questi ed eventuali *riders* impiegati per la consegna a domicilio;
- che sia assicurato l'utilizzo delle mascherine da parte degli utenti e l'utilizzo di mascherine e guanti da parte del personale;
- che siano rispettate le misure di prevenzione indicate all'allegato 2 dell'Ordinanza dello scorso 25 aprile ([qui consultabili](#)).

Il provvedimento, inoltre, prevede che gli esercizi che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all'utenza in auto (*"drive through"*) possano esercitare tale servizio, a condizione che venga assicurato il distanziamento interpersonale e che sia comunque assicurato l'utilizzo delle mascherine.



REGIONE EMILIA ROMAGNA

La Regione, con [l'Ordinanza dello scorso 30 aprile](#) – che reca disposizioni in ordine alla Fase 2 sul territorio regionale – non prevede una disciplina specifica in merito alla ristorazione con asporto, ragion per cui, **a partire dal 4 maggio e fino al 17 maggio**, come confermato dalle [FAQ pubblicate sul sito della Regione](#), *"trovano applicazione le disposizioni di cui al DPCM 26 aprile 2020 e sono superate le disposizioni più restrittive di cui alle precedenti ordinanze regionali [...] non è più necessaria quindi la previa prenotazione telefonica o on line"*.

Dunque, i servizi di ristorazione con Codice Ateco 56 (tra cui bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie), oltre alla consegna a domicilio, potranno effettuare anche la ristorazione con asporto, senza alcuna limitazione oraria, e senza necessità di una previa prenotazione, fermi restando:

- l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali;
- il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
- ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPCM, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico;
- è raccomandata l'adozione delle misure di prevenzione di cui [all'allegato 5 del DPCM](#)





REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Con [Ordinanza del 3 maggio](#) la Regione Friuli Venezia Giulia ha previsto la possibilità di effettuare ristorazione di cibo e bibite da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, da parte delle attività artigiane e da parte delle attività di cui al DCPM 26 aprile 2020, **a partire dal 4 maggio e fino al 17 maggio**, anche di domenica, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- garantire che gli ingressi e il ritiro dei prodotti, eventualmente ordinati, avvengano dilazionati nel tempo allo scopo di evitare assembramenti all'esterno;
- consentire nell'eventuale locale interno la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce;
- è vietato consumare i prodotti all'interno dei locali e sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.



REGIONE LAZIO

La Regione, al momento, non ha previsto una disposizione specifica sull'asporto, ma ha adottato un [Vademecum](#) che identifica le misure di sicurezza da rispettare per gli esercizi che intendono fornire detto servizio alla collettività ai sensi del DPCM del 26 aprile 2020:

- occorrerà rispettare le disposizioni vigenti in tema di sicurezza sanitaria previste dal DPCM di cui sopra, tra cui la necessità del distanziamento interpersonale;
- è raccomandata ai clienti l'ordinazione on-line o telefonica, in modo da garantire che il ritiro dei prodotti ordinati avvenga per appuntamenti dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno, dove in ogni caso i clienti dovranno rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- all'interno dei locali i clienti sono obbligati a indossare guanti e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ed entrano uno alla volta, permanendo all'interno dei locali per il tempo strettamente necessario al pagamento e ritiro della merce. Non è consentito per i clienti l'utilizzo dei bagni;
- gestore e addetti devono indossare mascherina e guanti per tutto il tempo di permanenza nei locali e mantenere, ove possibile, un distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- è vietata ogni forma di consumo sul posto. I prodotti devono essere consegnati chiusi in confezioni da asporto;
- dovrà essere data ampia disponibilità e accessibilità a sistemi e prodotti per l'igienizzazione delle mani, e fornita ampia informazione su misure di sicurezza per i lavoratori e norme di comportamento dei clienti (mediante cartellonistica). Si raccomanda ai gestori di esporre in vetrina un cartello che indichi che l'attività di ristorazione è sospesa ad eccezione della ristorazione con consegna a domicilio e con asporto.





REGIONE LIGURIA

La Regione, con [Ordinanza dello scorso 3 maggio](#) ha previsto una disciplina specifica per l'attività di *take away*.

In particolare, oltre al servizio di consegne a domicilio (che resta consentito), gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le attività artigiane del settore dolciario/alimentare (con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati nelle aree o spazi pubblici in cui è interdetto l'accesso), **a partire dal 4 maggio e fino al 17 maggio**, potranno effettuare la ristorazione di cibo e bevande da asporto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- ove possibile, dovrà esser effettuata previa ordinazione on-line o telefonica;
- garantire che gli ingressi e il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti dilazionati nel tempo allo scopo di evitare assembramenti all'esterno;
- consentire nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce;
- rispettare le misure di prevenzione di cui [all'allegato 5](#) del DPCM 26 aprile 2020;
- resta sospesa ogni forma di consumo all'interno dei locali;
- il servizio potrà esser fornito anche di domenica (senza restrizioni orarie)

Allo stesso modo è consentito l'asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista l'ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo



REGIONE LOMBARDIA

La Regione, con [l'Ordinanza dello scorso 3 maggio](#) – che reca disposizioni in ordine alla Fase 2 sul territorio regionale – non prevede una disciplina specifica in merito alla ristorazione con asporto, ragion per cui, **a partire dal 4 maggio e fino al prossimo 17 maggio**, trova applicazione il DPCM del 26 aprile, cui l'Ordinanza rinvia per ogni aspetto non disciplinato dalla stessa. Come confermato dal riepilogo della normativa attualmente vigente pubblicato sul [sito ufficiale della Regione](#) le attività di ristorazione potranno effettuare l'asporto e la consegna a domicilio, *“il consumo non deve avvenire all'interno del locale, né al suo esterno devono formarsi assembramenti in cui non si rispetta la distanza fra le persone”*.

Dunque, i servizi di ristorazione con Codice Ateco 56 (tra cui bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie), oltre alla consegna a domicilio, potranno effettuare anche la ristorazione con asporto, senza alcuna limitazione oraria, e senza necessità di una previa prenotazione, fermi restando:

- l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali;
- il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
- ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPCM, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico;
- è raccomandata l'adozione delle misure di prevenzione di cui [all'allegato 5 del DPCM](#)





REGIONE MARCHE

La Regione, con [Decreto n. 148 del 9 maggio 2020](#), è nuovamente intervenuta sulla disciplina della ristorazione con asporto, già precedentemente disciplinata con [Decreto n. 126 del 26 aprile 2020](#) e con [Ordinanza n. 24 del 28 aprile 2020](#).

Rispetto alla disciplina previgente, è stata prevista la possibilità, **a partire dal 9 maggio**, di fare asporto **anche di sole bevande** (nei Provvedimenti precedenti l'asporto di bevande era consentito solo congiuntamente all'asporto di cibo), con esclusione degli esercizi e delle attività localizzate in aree o spazi pubblici in cui è vietato e/o interdetto l'accesso.

Inoltre, la nuova disciplina non richiama la restrizione oraria 7:30/22:00 prevista con l'Ordinanza del 28 aprile, ma non ne dispone neppure l'abrogazione. E' dunque auspicabile che la Regione emani un atto di indirizzo con il quale si chiarisca se l'obbligo di rispettare la fascia oraria di cui sopra sia o meno da ritenere ancora in vigore.

Fermo quanto detto in ordine alla fascia oraria, per lo svolgimento del servizio d'asporto occorre rispettare le seguenti prescrizioni:

- i prodotti dovranno essere ordinati on-line o per via telefonica; tuttavia, l'asporto è consentito anche in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista l'ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo (c.d. "drive through");
- occorrerà garantire che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce;
- dovranno osservarsi le misure di prevenzione di cui [all'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020](#);
- resta vietata ogni forma di consumo all'interno dei locali dell'azienda.




REGIONE MOLISE

La Regione, al momento, non sembra aver previsto una disciplina specifica del servizio di ristorazione con asporto, ragion per cui trovano applicazione le disposizioni di cui al DPCM 26 aprile 2020.

Dunque, i servizi di ristorazione con Codice Ateco 56 (tra cui bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie), oltre alla consegna a domicilio, potranno effettuare anche la ristorazione con asporto, senza alcuna limitazione oraria, e senza necessità di una previa prenotazione, fermi restando:

- l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali;
- il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
- ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPCM, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico;
- è raccomandata l'adozione delle misure di prevenzione di cui [all'allegato 5 del DPCM](#)





REGIONE PIEMONTE

Con [Ordinanza dello scorso 30 aprile](#), la Regione Piemonte ha specificamente regolamentato il servizio d'asporto.

I servizi di ristorazione (tra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) **dal 4 maggio (nel Comune di Torino solo a partire dal 9 maggio) e fino al 17 maggio, potranno fornire detto servizio, dandone comunicazione al Comune** (il Sindaco potrà vietarne o limitarne l'esercizio in presenza di specifiche motivazioni di carattere sanitario) nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- divieto di consumare prodotti all'interno dei locali;
- divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
- in attesa dell'ingresso, la distanza minima in coda deve essere di 2 metri;
- il ritiro dei prodotti, ordinati da remoto, deve avvenire per appuntamenti dilazionati nel tempo, e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga per il tempo strettamente necessario alla consegna e sempre rispettando le misure di cui [all'allegato 5](#) del DPCM 26 aprile 2020;
- allo stesso modo è consentito l'asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista la consegna al cliente direttamente dal veicolo;
- i clienti e il personale in servizio dovranno indossare una mascherina;
- in ogni atto e movimento tra gli addetti al servizio e il cliente dovrà essere mantenuta la distanza di metri 2;
- le attività d'asporto dovranno avvenire nella fascia oraria 06:00/21:00, fatto salvo il potere dei Sindaci di stabilire orari più restrittivi;
- per gli esercizi collocati sulla rete autostradale resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. bb) del DPCM 26 aprile 2020.



REGIONE PUGLIA

La Regione Puglia, già [con Ordinanza n. 214 del 28 aprile](#), ha dato il via libera alla ristorazione con asporto (sia di alimenti che di bevande).

Con efficacia immediata (quindi già a partire dal 28 aprile) e fino al prossimo 17 maggio, nel territorio pugliese, gli esercizi di ristorazione (tra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pub) potranno fornire detto servizio nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali;
- il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.





REGIONE SARDEGNA

Con [Ordinanza dello scorso 2 maggio](#), la Regione Sardegna ha espressamente disciplinato **la ristorazione di cibo da asporto** da parte degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane del settore dolciario/alimentare, con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è interdetto l'accesso, che potranno fornire detto servizio **a partire dal 4 maggio e fino al 17 maggio**, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il servizio sarà effettuato, previa effettuazione di ordini on-line o telefonici, assicurando che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano, previo appuntamento, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno,
- garantendo all'interno del locale la presenza di un solo cliente alla volta, munito di adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina) e di guanti, fermo restando che dovrà permanere per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce, nel rispetto delle misure sul distanziamento.
- allo stesso modo, è consentito l'asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista l'ordinazione e la consegna al cliente direttamente nel veicolo



REGIONE SICILIA

Con [Ordinanza dello scorso 30 aprile](#) la Regione Sicilia ha recepito, con alcune modifiche, le disposizioni di cui al DPCM del 26 aprile 2020, disponendo, fra l'altro, che sono autorizzate anche le attività di ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub **solo con asporto o consegna a domicilio, a partire dal 4 maggio e fino al prossimo 17 maggio**.

Entrambi i servizi dovranno esser forniti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
- il Provvedimento precisa che il servizio di consegne a domicilio e di asporto dei prodotti alimentari è consentito anche di domenica (cfr. anche [Circolare n. 15 dell'8 maggio](#), con la quale viene espressamente chiarito detto profilo) .

E' bene rilevare che originariamente, l'Ordinanza prevedeva ai fini dell'esercizio di tali servizi la necessità di una previa comunicazione al Prefetto. Con Ordinanza successiva ([Ordinanza 1 maggio](#)) il Provvedimento è stato rettificato, eliminando l'inciso inerente detta comunicazione.





REGIONE TOSCANA

La Regione, con [Ordinanza n. 50 dello scorso 3 maggio](#), confermando il disposto di cui all'art. 1, comma 1, lett. aa) del DPCM 26 aprile 2020, ha previsto espressamente che sono consentite la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie per l'attività di confezionamento e di trasporto, nonché **la ristorazione con asporto**, da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, delle attività artigiane alimentari e delle aziende agrituristiche autorizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30.

Dunque, i servizi di ristorazione con Codice Ateco 56 (tra cui bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie), oltre alla consegna a domicilio, potranno effettuare anche la ristorazione con asporto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- si raccomanda che il servizio si svolga previa ordinazione on-line o telefonica;
- occorre garantire che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamento, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno;
- è consentita nel locale la presenza di un solo cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce;
- il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

E' bene, inoltre, considerare che, con [Ordinanza n. 48 dello scorso 3 maggio](#), la Regione ha previsto diverse misure di prevenzione che devono essere adottate dagli esercizi commerciali per i quali non è disposta la chiusura, tra le quali l'obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell'utenza in modo tale che all'interno sia mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro, anche se viene comunque consigliato, ove possibile, il mantenimento della distanza di 1,8 metri.

L'Ordinanza, inoltre, prevede per i datori di lavoro, l'obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anticontagio da compilare sul sito <https://servizi.toscana.it/presentazioneFormulari>.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

La Provincia Autonoma di Trento, con [Ordinanza 2 maggio](#) ha previsto diverse disposizioni relative alla "Fase 2" ad esplicitazione di quanto già previsto nel DPCM 26 aprile 2020, confermando la possibilità di effettuare l'attività di ristorazione di cibo e bevande in modalità di asporto e consegna a domicilio (anche nei giorni festivi e domenicali).

Con successiva [Ordinanza del 6 maggio](#), è stata adottata una precisa regolamentazione del servizio d'asporto, che dunque può essere fornito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:


- il cibo e le bevande dovranno essere riposti in un contenitore monouso;
- ove possibile, il servizio dovrà essere fornito previa prenotazione; la prenotazione, tuttavia, non è necessaria in caso di commercio ambulante o per alimenti/bevande di immediato consumo (quali ad esempio, caffè, gelati, pasticceria, snack);
- il ritiro deve avvenire nel rispetto del mantenimento delle misure di sicurezza (distanziamento interpersonale, mascherina, guanti monouso da parte dell'operatore, soluzione igienizzante per il cliente), evitando assembramenti;





- il cliente, di norma, dovrà consumare il cibo e le bevande in luogo chiuso (abitazione o luogo di lavoro); tuttavia, gli alimenti/bevande di immediato consumo potranno esser consumati all'aperto nel rispetto del mantenimento delle misure di sicurezza (distanziamento interpersonale di almeno tre metri, tranne tra congiunti conviventi), evitando in modo assoluto di formare assembramenti ed allontanandosi immediatamente qualora fossero già presenti; la mascherina deve essere reindossata una volta completato il consumo; non è consentito il consumo all'intero del locale o l'utilizzo di piani d'appoggio collocati nelle immediate vicinanze.

E' stato inoltre adottato un [Protocollo](#) per le attività di ristorazione che effettuano asporto (take away) recante le modalità operative che dovranno esser eseguite dagli operatori.



REGIONE UMBRIA

La Regione, al momento, non sembra aver previsto una disciplina specifica del servizio di ristorazione con asporto, ragion per cui trovano applicazione le disposizioni di cui al DPCM 26 aprile 2020.

Dunque, i servizi di ristorazione con Codice Ateco 56 (tra cui bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie), oltre alla consegna a domicilio, potranno effettuare anche la ristorazione con asporto, senza alcuna limitazione oraria, e senza necessità di una previa prenotazione, fermi restando:

- l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali;
- il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
- ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPCM, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico;
- è raccomandata l'adozione delle misure di prevenzione di cui [all'allegato 5](#) del DPCM



REGIONE VALLE D'AOSTA

Con [Ordinanza dello scorso 3 maggio](#) la Regione Valle d'Aosta ha previsto una disciplina specifica per il *take Away*, con validità a partire **dal 4 maggio 2020 fino a nuovo Provvedimento**.

In particolare, viene consentita la ristorazione di **cibo** da asporto, tra l'altro, negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle seguenti misure:

- il ritiro dei prodotti avviene evitando ogni assembramento e garantendo il distanziamento dei clienti in attesa;
- all'interno del locale è ammessa la presenza di un solo cliente alla volta, munito di adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina) e di guanti, fermo restando che dovrà permanere per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce;
- i gestori indossano guanti monouso e dispositivi di protezione delle vie aeree e mettono a disposizione dei clienti gel igienizzante, posto in luogo ben visibile;
- è vietata ogni forma di consumo all'interno dei locali, così come la sosta all'esterno in prossimità degli stessi;





- è da privilegiare, la prenotazione telefonica o on line e la consegna a domicilio;
- è consigliabile la misurazione sistematica della temperatura corporea del personale presente all'interno dei locali e dei clienti all'atto dell'accesso.



REGIONE VENETO

Con Ordinanza del 4 maggio la Regione Veneto ha recepito le disposizioni di cui al DPCM del 26 aprile 2020, modificandone e/o esplicitandone alcuni contenuti, anche con riguardo alla ristorazione con asporto.

In particolare, per quel che concerne gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, è consentita la ristorazione di cibo da asporto (anche nei giorni festivi), **a partire dal 4 maggio e fino al prossimo 17 maggio**, con l'obbligo di osservare le seguenti prescrizioni:

- il servizio sarà effettuato garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti avvengano dilazionati nel tempo e, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;
- nell'eventuale locale interno, è consentita la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e permettendo uno stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce;
- gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti;
- rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto;
- è ammesso l'acquisto di cibo, rimanendo all'interno del veicolo, presso le strutture dedicate, senza uscita di passeggeri.

